

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZI LEGALI

CIG: BB1E102585

OGGETTO

Attività di consulenza e assistenza legale-amministrativa relativa alla costituzione di una NewCo "società a partecipazione pubblico-privata".

Premesso che

il Consiglio di Amministrazione della società con delibera in data 8.5.2025 ha approvato l'indizione di una procedura di gara al fine di affidare la gestione del Terminal Intermodale a seguito della prevista cessazione della gestione da parte di HUPAC S.p.A. contrattualmente definita in data 31.7.2025;

il bando di gara, pubblicato in data 22.5.2025, prevedeva una presumibile decorrenza della nuova gestione al 1.1.2026;

con nota in data 25.6.2025 Interporto ha proceduto ad attivare la proroga tecnica alla gestione da parte di HUPAC S.p.A., all'epoca ipotizzabile per mesi cinque e quindi fino al 31.12.2025, fermo restando che l'art. 3 del contratto del 16.10.2018 prevedeva tale possibilità fino ad un massimo di un anno dalla scadenza contrattuale (e quindi fino al 31.7.2026);

in data 8.7.2025 Interporto constatava che la gara era andata deserta e che Hupac stessa non aveva ritenuto di parteciparvi;

in riferimento al traffico intermodale, pur in regime di proroga tecnica, il gestore del terminal Hupac S.p.A., dall'agosto 2025 ha di fatto interrotto ogni attività presso il Terminal Intermodale;

il Consiglio di Amministrazione della società con delibera n. 11 del 22.12.2025, nell'ipotesi di procedere alla costituzione di una società di gestione del Terminal a capitale misto pubblico/privato in un arco temporale stimato tra i 12 e i 15 mesi, al fine di assicurare la continuità della gestione del Terminal ha approvato l'affidamento temporaneamente alla società INRAIL S.p.A. con sede legale a Genova e con sede operativa a Udine;

il succitato servizio è iniziato in data 15.01.2026 e avrà durata 12 mesi, prorogabile per ulteriori 6 mesi, e pertanto con scadenza il 15.01.2027 o in relazione alla proroga tecnica entro e non oltre il 15.07.2027;

in seguito il Consiglio di Amministrazione della società con delibera n. 2 del 25.2.2026 ha approvato la costituzione di una NewCo a partecipazione pubblico-privata e all'affidamento alla stessa della gestione del servizio del trasporto intermodale del terminal, mediante procedura ad evidenza pubblica;

Considerato che

la costituzione della NewCo e il relativo affidamento della gestione del terminal intermodale dovrà essere

attuato attraverso un complesso iter autorizzativo e la relativa gara aventi evidenza pubblica secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P) e dal Codice Civile;

il Consiglio di Amministrazione della società nel suddetto verbale n. 2 del 25.2.2026 ha approvato il preventivo in data 24.2.2026 dello Studio Legale Vilde – Villata, Degli Espositi, Tarabini e Associati relativo all'attività legale di cui in oggetto e lo stesso prevede di svolgere le proprie attività unitamente al Prof. Avv. Marco Speranzin e al Dott. Comm. Francesco Dimastromatteo per le rispettive competenze.

in riferimento all'attività legale del Prof. Avv. Marco Speranzin con studio in Corso Garibaldi n. 66 – Pordenone, il corrispettivo del presente incarico è pari ad euro 15.000,00, (oltre iva al 22% se prevista, c.p.a. al 4% e spese generali nella misura forfettaria del 15%);

Visto che

il curriculum professionale documenta esaustivamente l'esperienza ed i requisiti di capacità tecnica e professionale posseduti dal professionista incaricato per lo svolgimento dell'attività di cui in oggetto;

l'operatore economico possiede una polizza assicurativa di responsabilità civile e professionale a tutela legale per un importo adeguato;

la persona incaricata a svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Progetto è il rag. Luigi Pradal, Email: pradal@interportocentroingrosso.com;

Atteso che

l'affidamento dei servizi di cui al presente contratto è stato disposto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) e sulla base del Regolamento per la disciplina dei contratti di appalto di lavori, fornitura e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria per i settori speciali della Società approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 14.09.2023 e aggiornato con delibere n. 1 del 29.02.2024, n. 1 del 28.01.2025, n. 9 del 27.10.2025;

ai sensi dell'art. 29 del Codice, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatore economico si intendono validamente ed efficacemente effettuati per mezzo della piattaforma eAppalti della Regione FVG e per quanto non previsto dalla predetta piattaforma attraverso l'utilizzo del domicilio digitale.

l'operatore economico risulta iscritta nell'elenco aperto degli operatori di Interporto per l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi ed ha sottoscritto la dichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di esclusione alle gare di affidamento dei servizi, previste dal D.Lgs. n. 36/2023;

la procedura per l'affidamento del servizio di cui in oggetto è stata espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente URL <https://eappalti.regione.fvg.it> all'interno dell'area "RDO online", e si è conclusa in data 02.04.2026, per un importo di euro 17.940,00 con la sola esclusione dell'IVA se dovuta, così ripartito:

a) Compenso	euro	15.000,00
b) Spese generali	euro	2.250,00
c) Cassa di previdenza 4% su a)+b)	euro	690,00
Sommano	euro	17.940,00

Tutto ciò premesso

il giorno tre del mese di aprile dell'anno duemilaventisei (03.04.2026)

tra

l'Amministratore Delegato Sergio Bolzonello, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse di Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. (Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone e Udine) con sede in Pordenone – Via Interporto Centro Ingrosso n. 114/5, codice fiscale e partita IVA 00192610939, in seguito denominata "COMMITTENTE" o Stazione appaltante, da una parte,

e

il prof. avv. Marco Speranzin iscritto all'Albo degli avvocati di Pordenone, con studio in Corso Garibaldi, 66 – Pordenone – P.IVA 01439540939, di seguito denominato "professionista", dall'altra parte,

si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il presente contratto è stipulato e sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nel caso di procedura negoziata oppure di affidamento diretto, il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Art. 2 - Oggetto dell'incarico

Il committente affida al professionista, che accetta, l'incarico per l'attività di consulenza e assistenza legale-amministrativa relativa alla costituzione di una NewCo "società a partecipazione pubblico-privata".

Pag. 3

Art. 3 – Prestazioni professionali

In particolare l'incarico per l'attività legale e la redazione degli atti conseguenti all'oggetto dell'incarico consiste nella:

- Redazione dello statuto della NewCo e dei relativi patti parasociali;
- Redazione, in collaborazione con la Committente e gli altri professionisti incaricati, della bozza di delibera del Consiglio di Amministrazione della società nelle forme di cui all'art. 7 TUSP, contenente la motivazione analitica in ordine ai profili di cui all'art. 5 TUSP ed in particolare:
 - o le ragioni e le finalità che giustificano la scelta di costituire la società con riferimento alle finalità istituzionali dell'amministrazione;
 - o le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
 - o la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
 - o la compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

-

Nell'incarico sono altresì comprese le sessioni destinate a incontri e riunioni nelle forme e nei modi che saranno concordati tra le parti, in base alle specifiche esigenze.

Art. 4 – Impegni da parte del committente

**Interporto-Centro Ingrosso
di Pordenone S.p.A.**

Via Interporto Centro Ingrosso, 114/5
I - 33170 - Pordenone

Tel. +39 0434 573144
Fax +39 0434 573232
www.interportocentroingrosso.com
info@interportocentroingrosso.com
interporto.pn@pec.atespec.it

Iscritta nel Registro
Imprese di Pordenone
C.F. e P.Iva 00192610939
Cap. Soc. 1.601.150,00 i.v.
R.E.A. PN n. 22434

Il committente si impegna a fornire tutta la documentazione e l'attività tecnica necessaria allo svolgimento dell'incarico in oggetto.

Art. 5 – Tempo utile per l'espletamento del servizio

L'incarico dovrà essere svolto entro il 15.01.2027 e si riterrà concluso con la costituzione della NewCo e l'affidamento del servizio di gestione del terminal intermodale.

Nel caso di ritardi non imputabili al professionista, su disposizione del RUP, sarà possibile prorogare l'attività di massimo ulteriori 6 mesi.

Art. 6 – Collaborazioni

Il professionista potrà avvalersi della collaborazione di terzi, restando ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del committente per tutte le prestazioni fornite nei limiti previsti dal presente contratto.

Dell'avvalimento dei collaboratori di cui sopra, il professionista è tenuto a dare preventiva comunicazione al committente. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del professionista incaricato e per la loro attività nulla è dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo articolo.

Art. 7 - Corrispettivo

Il corrispettivo complessivo ammonta ad euro 17.940,00 con la sola esclusione dell'IVA se dovuta, così ripartito:

a) Compenso	euro	15.000,00
b) Spese generali	euro	2.250,00
c) Cassa di previdenza 4% su a)+b)	euro	690,00
Sommano	euro	17.940,00

Pag. 4

Il succitato corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico è comprensivo dei rimborsi spese e di tutte le spese accessorie per lo svolgimento dell'attività del presente incarico, inoltre, l'importo si intende stabilito ed accettato in relazione alla quantità e alla complessità dell'attività in oggetto.

Salvo per l'estensione dell'incarico di altre prestazioni, il corrispettivo convenuto è immobile ai sensi dell'art. 2225 del codice civile e non è prevista la revisione prezzi.

Art. 8 - Modalità di pagamento

La trasmissione di qualsivoglia atto o documento dovrà essere effettuata al seguente indirizzo P.E.C.: interprto.pn@pec.atespec.it della Stazione appaltante.

Il pagamento dell'onorario quale definito in ragione del presente atto avverrà come segue:

- Il 50% alla consegna dello statuto della NewCo e dei patti parasociali;
- Il 50% alla costituzione della NewCo.

I pagamenti da parte del committente avverranno entro 60 giorni dalla data di emissione della relativa fattura elettronica, previa verifica della regolarità contributiva del professionista e degli eventuali soggetti esterni a cui si è appoggiata.

Le fatture, distinte per ogni intervento, dovranno pervenire esclusivamente mediante Sistema di Interscambio (Sdi) secondo il formato previsto dalle direttive dell'Agenzia delle Entrate utilizzando il codice destinatario ZRUT8VN e tenendo conto che la Società è in regime di Split Payment.

Resta salvo quanto ulteriormente disposto dal D.Lgs. 231/2002.

Il presente servizio è escluso dalla anticipazione del prezzo ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, come indicato dall'art. 33 dell'allegato II.14.

Art. 9 – Polizza assicurativa

Il professionista nell'espletamento dell'incarico dichiara di essere assicurato per le responsabilità civili contro i rischi professionali, con apposita polizza, contratta con la Compagnia di Assicurazioni AIG EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia n. IPA0015854 per un massimale ~~maggiora~~ di 2.500.000,00 euro.

Art. 10 - Riservatezza e diritti sui materiali

Nello svolgimento dell'attività deve essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, si venisse a conoscenza.

Inoltre, il professionista fin d'ora espressamente rinuncia a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente, che ne può disporre liberamente.

Art. 11 - Penalità

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la cui gravità non comporti la risoluzione contrattuale il committente può applicare una penale giornaliera complessiva che ammonta all'1‰ (uno per mille) del valore complessivo a contratto.

La penale, applicata ai sensi del precedente comma, non può comunque superare complessivamente il 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale.

Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che il professionista possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività regolarmente svolta sino a quel momento.

Pag. 5

Art. 12 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il professionista è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio, pertanto, si riportano le coordinate bancarie riferite al conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti:

IBAN: IT19S0301503200000002623522

intestato a MARCO SPERANZIN

Il professionista s'impegna alla puntuale osservanza delle norme ivi contenute in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari", sia nei rapporti economici con il committente che con gli eventuali collaboratori, prendendo atto altresì che la violazione delle predette disposizioni comporta la risoluzione del presente contratto, oltre alle altre sanzioni previste.

A tale scopo ogni transazione economica derivante dal presente contratto deve essere identificata con il numero CIG riportato in calce al contratto ed essere effettuata utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario o quelli comunicati al committente nei termini previsti, tramite bonifico bancario, salvo i casi previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Qualora il professionista, per le transazioni economiche derivanti e connesse al presente contratto, non si avvalga di istituti banche o della società Poste Italiane S.p.a., il presente contratto è risolto di diritto.

Art. 13 - Clausola risolutiva espressa

Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento (art. 1456 del Codice civile), anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi i 15 (quindici) giorni.

In tale ipotesi, il committente s'intende libero da ogni impegno verso il professionista inadempiente,

senza che questi possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o, comunque, fatte salve dal committente medesimo.

Art. 14 - Ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale

Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto (art. 1454 del Codice civile) mediante idoneo provvedimento, qualora il professionista non abbia provveduto, in esito a formale diffida, nonché in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non viene riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta, con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

Per quanto non disposto dal presente articolo fa fede l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 15 - Recesso

Il committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso il professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento, calcolato sulla base di quanto concordato.

Il professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità deve dare conto al committente nella comunicazione scritta che deve pervenire al committente con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

In tal caso, il professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

Per quanto non disposto dal presente articolo fa fede l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Pag. 6

Art. 16 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, vengono deferite alla decisione dell'Autorità giudiziaria competente che le parti concordemente dichiarano essere il Tribunale di Pordenone.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle della legge e relativo regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

Art. 18 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni dalle quali decorrono i termini, ovvero riguardanti l'esercizio di facoltà o doveri disciplinati dal contratto, sono eseguite da entrambe le parti esclusivamente per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o P.E.C. all'indirizzo della Stazione appaltante.

Art. 19 - Codice di comportamento.

Il professionista si obbliga a operare/svolgere l'attività oggetto del presente Contratto, in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi informativi contenuti nel Codice Etico fatto proprio dalla Stazione Appaltante, che dichiara di ben conoscere e accettare ed integralmente disponibile nel sito della stazione appaltante.

Art. 20 - Adempimenti di cui al D.Lgs. 196/2003 - Regolamento UE 216/679 entrato in vigore il 25.05.2018

**Interporto-Centro Ingrosso
di Pordenone S.p.A.**

Via Interporto Centro Ingrosso, 114/5
I - 33170 - Pordenone

Tel. +39 0434 573144
Fax +39 0434 573232
www.interportocentroingrosso.com
info@interportocentroingrosso.com
interporto.pn@pec.atespec.it

Iscritta nel Registro
Imprese di Pordenone
C.F. e P.Iva 00192610939
Cap. Soc. 1.601.150,00 i.v.
R.E.A. PN n. 22434

Le parti danno atto di essere informati che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Nel corso del rapporto contrattuale le parti potranno fornirsi dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 ("materia di protezione dei dati personali"). I dati verranno acquisiti ai fini contrattuali e dell'esecuzione dell'incarico, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. Pertanto, ai fini dell'esecuzione del presente incarico, con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di essere state debitamente informate in merito al trattamento dati personali e di autorizzarne il reciproco trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 21 - Modello organizzativo (ex D.Lgs. 231/2001)

Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone spa, ha approvato ed adottato il proprio Codice Etico quale parte integrante del proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consultabile sul sito www.interportocentroingrosso.com alla sezione "Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali".

Tutti i fornitori sono obbligati ad attenersi ai principi del Codice stesso, pena la risoluzione del rapporto e l'eventuale risarcimento del danno patito da Interporto.

Art. 22 - Responsabile Unico del Progetto

La persona incaricata a svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Progetto è il rag. Luigi Pradal, Email: pradal@interportocentroingrosso.com;

Art. 23 - Dichiarazione di mancanza di incompatibilità o conflitto d'interesse

L'Amministratore Delegato della Stazione appaltante e il professionista con la sottoscrizione del presente contratto dichiarano, fino al termine dell'incarico, che valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

a) Il professionista con la sottoscrizione del presente contratto dichiara espressamente:

- di non trovarsi in situazioni di incompatibilità con il presente incarico, né di svolgere alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di direzione, di vigilanza né fa parte in organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionale, obbligandosi a segnalare previamente a INTERPORTO l'insorgere di qualsiasi ipotesi di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori;
- di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti d'interesse con il committente.

Inoltre, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause d'incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza e s'impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause d'incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori interni ed esterni di cui eventualmente si avvale.

b) Il Legale Rappresentante della società, con la sottoscrizione del presente contratto dichiara espressamente:

**Interporto-Centro Ingrosso
di Pordenone S.p.A.**

Via Interporto Centro Ingrosso, 114/5
I - 33170 - Pordenone

Tel. +39 0434 573144
Fax +39 0434 573232
www.interportocentroingrosso.com
info@interportocentroingrosso.com
interporto.pn@pec.atespec.it

Iscritta nel Registro
Imprese di Pordenone
C.F. e P.Iva 00192610939
Cap. Soc. 1.601.150,00 i.v.
R.E.A. PN n. 22434

- di non avere alcuna ragione di incompatibilità rispetto alle previsioni di legge;
- di non avere alcun profilo di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, in relazione alle indicazioni contenute nell'art. 16 D.Lgs. n. 36/2023;
- di impegnarsi a comunicare qualsiasi ragione sopravvenuta alla presente dichiarazione, immediatamente astenendosi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Atto non soggetto a bollo ai sensi dell'art. 18, c. 10 del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023 – Allegato I.4

Il PROFESSIONISTA
Prof. Avv. Marco Speranzin



Firmato digitalmente da:
Speranzin Marco
Firmato il 09/04/2026 09:55
Seriale Certificato: 5110314
Valido dal 19/11/2025 al 19/11/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

INTERPORTO - CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.p.A.
L'Amministratore Delegato (Sergio Bolzonello)



Firmato digitalmente da:
Bolzonello Sergio
Firmato il 03/04/2026 09:54
Seriale Certificato: 5109313
Valido dal 19/11/2025 al 19/11/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA